

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE
AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA**

Numero del provvedimento	441
Data del provvedimento	18-09-2026
Oggetto	Consulenza
Contenuto	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ELENA GELLI DEL FORO DI PISTOIA PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE – CIG BD058360AB.

Ufficio/Struttura	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
Resp. Ufficio/Struttura	NATALI GIOVANNI
Resp. del procedimento	NATALI GIOVANNI
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€. 364,00	SPESE LEGALI	3B09030201	2026

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Consulenza
Contenuto	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ELENA GELLI DEL FORO DI PISTOIA PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE – CIG BD058360AB.

Ufficio/Struttura	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
Resp. Ufficio/Struttura	NATALI GIOVANNI
Resp. del procedimento	NATALI GIOVANNI
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€. 364,00	Spese Legali	3B09030201	2026

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

IL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdSValdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdSValdinievole";

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 28 del 10.12.2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dal dì 01.01.2011 all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo consorzio;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis "Società della salute: finalità e funzioni" e 71 novies, "Direttore della società della salute", della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto il comma 5.2.4 "Il Direttore" dell'art. 5 "Organi consortili e statuto" della Convenzione della SdS che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 1 del 27.06.2025, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato, con decorrenza dal 01.07.2025, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 "Disciplina del Servizio sanitario regionale" e successive modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 41 del 2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modifiche;

Vista altresì la deliberazione del Consiglio Regionale n. 67 del 30.07.2025 "Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2024-2026";

Vista la Delibera SdS n. 6 del 26.02.2026, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2024-2026;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 29 del 10.12.2010 avente per oggetto: "Approvazione regolamento di contabilità della SdS Valdinievole";

Vista la delibera Assemblea dei Soci n. 5 del 26.02.2026 avente a oggetto: "Recepimento delibera conferenza aziendale dei sindaci n. 3 del 24.10.2025 e approvazione relativo Accordo per la gestione

Documento firmato digitalmente



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

diretta e unitaria tra l'Azienda USL TC e le SDS, previsto dall'art. 71 bis l.r.t. 40/2005 e ss.mm.ii.- Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione”;

Vista la determina n. 31 del 30.12.2022 avente per oggetto: “Proroga del contratto a tempo determinato nr. 1 dirigente a TD della struttura semplice dell'area funzionale tecnico amministrativa della SdS Valdinievole”;

Vista la delibera dell'Assemblea dei soci della SdS n. 7 del 30.03.2026 di approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2026 e Pluriennale 2026 – 2028 e Piano Programma 2026;

Vista la nota prot. n. 6137 del 25.08.2026, con la quale viene presentato formale esposto e messa in mora a carico di due assistenti sociali dipendenti di questa Società della Salute contestando atti e/o fatti legati direttamente all'adempimento dei compiti di ufficio;

Visto l'art. 54 del CCNL Comparto Sanità che al comma 1 testualmente recita:” *L'Azienda ed Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per atti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio – ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio – facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Il dipendente può individuare un legale o un consulente tecnico diversi, proponendoli all'azienda o ente, che decide in merito.*”;

Dato atto che ad oggi, non vi è un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti delle dipendenti ma, gli atti notificati a questo Ente costituiscono un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza richiesta divenga oggetto di un procedimento di responsabilità civile o penale evidenziando la necessità di avvalersi di un Avvocato;

Operata, congiuntamente con le dipendenti, la scelta del legale e contestualmente verificata l'assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;

Visto il preventivo di spesa (prot. 6476 del 09.09.2026), rimesso dall'avv. Elena Gelli con studio legale in Piazza San Francesco 20 a Pistoia (dati fiscali in atti) par a € 444,10, comprensivo di oneri previdenziali e Iva che si è dichiarata disponibile ad assumere l'incarico in oggetto;

Dato atto che per l'espletamento dell'incarico l'avv. Gelli avrà accesso agli atti detenuti presso gli uffici della Società della Salute inerenti il caso trattato, con obbligo alla riservatezza dei dati in essi contenuti;

Visto l'art. 56, comma 1, lett. h, punto 2) “consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31”, che esclude la presente fattispecie dall'applicazione del Codice dei Contratti, D. Lgs. 36/2023;

Dato atto che il CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: BD058360AB;

Preso atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

Dato atto che la spesa di € 444,10 trova copertura finanziaria al conto economico n. 3B09030201 “Spese legali” del Bilancio Preventivo Economico 2026, che presenta la necessaria disponibilità;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis, "Società della salute: finalità e funzioni", della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 "Consorzi" del D. Lgs 18.08.2000 n.267;

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

Dato atto che il presente provvedimento necessita del parere contabile;

Preso atto della necessità di provvedere in merito;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di conferire all'avv. Elena Gelli con studio legale in Piazza San Francesco 20 a Pistoia (dati fiscali in atti) l'incarico di assistenza legale nell'ambito del procedimento di esposto e messa in mora di due dipendenti di questa Società della Salute;
- 2) di prendere atto che il CIG assegnato alla procedura tramite la Piattaforma Contratti Pubblici è BD058360AB;
- 3) di dare atto che l'avv. Elena Gelli ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 39/2013 e di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, c. 14 del D.lgs 165/2001 come modificato dalla L. n. 190/2012;
- 4) di dare atto che la spesa di € 444.10 (comprensiva di oneri previdenziali e Iva), trova copertura nel competente conto economico n. 3B09030201 "Spese legali" del Bilancio Preventivo Economico 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di riservarsi l'assunzione di ulteriori atti per l'assunzione d'impegni di spesa in relazione all'andamento della controversia;
- 6) di stabilire che in ragione delle obbligazioni nascenti dal presente atto la professionista incaricata è delegata al trattamento di dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni in materia di tutela della privacy ed inoltre è fatto divieto effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente atto;
- 7) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 il responsabile del procedimento è lo scrivente, per il quale non sussistono conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis, introdotto dalla legge 190/2012;
- 8) che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo; - in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- 9) di stabilire che il compenso sarà corrisposto dietro ricezione di apposite note da parte dell'incaricato e previa verifica delle attività espletate;
- 10) di comunicare l'adozione del presente atto all'incaricato;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull'Albo Pretorio online, sul profilo internet della SdS Valdinievole, nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 33/2013 e art. 28 del D. Lgs. 36/2023, assicurandone il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

- 12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana ai termini di legge;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18.06.2009 n. 69.

Il Responsabile dell'Area Tecnico Amministrativa
Dott. Giovanni Natali